



---

## MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 14 MARZO 2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL 24 APRILE 2020

Nel corso dell'emergenza Covid-19 sono stati adottati diversi provvedimenti che hanno coinvolto anche il tema del trattamento dei dati personali.

In particolare, il D.P.C.M. del 26 aprile, applicabile dal 4 maggio, data di inizio della Fase2, reitera quanto già stabilito dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020 stabilendo che le aziende debbano rispettare il Protocollo condiviso del 14 marzo integrato il 24 aprile 2020.

Il Protocollo, emesso in attuazione della misura di cui all'art. 1, comma 1, numero 9, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – DPCM dell'11 marzo 2020, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene le linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Le aziende adottano il Protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione- per tutelare la salute delle persone presenti all'interno della struttura e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Le misure di precauzione più rilevanti previste dal Protocollo sono le seguenti:

- la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
- il Titolare del trattamento dei dati personali deve informare, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri nella struttura circa le disposizioni delle Autorità affiggendo in ingresso e nei luoghi di maggiore visibilità, appositi *depliant* informativi;
- i dipendenti al momento dell'ingresso possono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea;
- la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali particolari e pertanto deve avvenire nel rispetto della disciplina privacy vigente;
- si consiglia che venga rilevata la temperatura corporea ma che la stessa non venga registrata, salvo che sia necessario al fine di documentare le ragioni del mancato ingresso;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire le informazioni sul trattamento dei dati personali (informativa privacy) che prevedano come finalità del trattamento la prevenzione dal contagio Covid-19 e come base giuridica l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio. In merito alla durata della conservazione dei dati si può fare riferimento al termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia;



- 
- è necessario definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le relative istruzioni, garantire la riservatezza e dignità degli Interessati nell'effettuare le operazioni di rilevazione del dato;
  - se possibile, è consigliato evitare l'ingresso di fornitori esterni e i visitatori: qualora ciò non sia possibile, ad essi verranno applicate le stesse misure di prevenzione applicate ai dipendenti, comprese quelle relative all'eventuale controllo della temperatura corporea;
  - devono essere adottate misure di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago;
  - devono essere adottate misure di igiene e di messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale;
  - gli spazi comuni devono essere gestiti in modo tale da consentire un accesso contingentato e con tempi di sosta limitati nonché con mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone;
  - devono essere adottate cautele organizzative che prevedano procedure di ingresso e di uscita ad orari scaglionati;
  - devono essere limitati gli spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro e sospese riunioni, eventi e corsi di formazione;
  - deve proseguire la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
  - è necessario privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  - è necessario proseguire con la sorveglianza sanitaria periodica;
  - è necessario coinvolgere il Medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e le RLS/RLST al fine di integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19;
  - il Medico competente deve segnalare al Titolare situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti;
  - devono essere tenuti in considerazione eventuali suggerimenti da parte del Medico competente in relazione all'adozione di specifici mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e alla tutela della salute dei lavoratori;
  - alla ripresa delle attività deve essere coinvolto il Medico competente al fine di identificare soggetti con particolari fragilità e al fine di reinserire al lavoro soggetti con pregressa infezione da Covid-19: per il reintegro il Medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita precedente alla ripresa del lavoro.